

a cura del
patronato Inac
tel. 06 3201506
fax 06 3215910

DIRITTI SOCIALI

PATRONATO

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI

INAC

PROMOSSO DALLA



INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA

Periodico Inac - Anno XIII n. 3 - NOVEMBRE 2014



**Hai lavorato in diverse gestioni
previdenziali senza raggiungere
il diritto alla pensione?**

**Verifica se puoi sfruttare
la TOTALIZZAZIONE!
Non costa nulla può risolvere
il problema!**

**Indennità per
MALATTIA PROFESSIONALE
Richiederle è un tuo diritto....
Avere l'indennità un
GRANDE vantaggio!**

Legge di stabilità

Un taglio insostenibile per l'assistenza ai cittadini

Nelle maglie della legge di stabilità 2015 si nasconde un insidia pericolosissima per tutti i cittadini che usufruiscono dei servizi offerti loro gratuitamente dai patronati quale l'INAC. L'attuale formulazione della norma dispone il taglio di circa il 35% delle risorse destinate ai patronati per la loro insostituibile (affermazione dell'Inps) attività di cerniera tra la pubblica amministrazione ed i cittadini. Il solo Inps ha risparmiato 564milioni di euro all'anno (fonte Inps) di risorse pubbliche grazie alla presenza dei patronati. Il sostegno economico di questi ultimi non grava sulle casse statali, ma viene assicurato dalla contribuzione dei lavoratori. Riteniamo che questo taglio non sia frutto di una volontà

politica ma solo l'artificio di qualche tecnico ministeriale per far "quadrare i conti". La matematica però, mal si concilia con i servizi sociali. Un taglio di queste proporzioni porterebbe ad un ridimensionamento dei servizi ai cittadini, in gran parte non più garantiti dalla pubblica amministrazione, sempre più chiamata ad interventi di "razionalizzazione" che spesso significano soltanto ridimensionamento. I milioni di cittadini che tutti gli anni si rivolgono ai patronati, si troverebbero così a perdere un punto di riferimento sociale fondamentale. Al momento di andare in stampa il patronato INAC sta cercando, insieme agli altri patronati, di scongiurare questo pericolo.

La redazione

La nuova ISEE

Dal 2015 nuove modalità di richiesta e rilascio dell'attestazione legata a moltissimi provvedimenti economici e non economici per studenti e famiglie. Probabilmente già dal prossimo primo gennaio le provvidenze economiche e non economiche collegate alla certificazione ISEE, saranno legate ad una nuova modalità di richiesta e di certificazione più attenta alla "ricchezza" dei richiedenti. Dopo oltre un anno di gestazione sta per essere pubblicato il decreto che disciplinerà quanto disposto nel 2013 da un decreto del presidente del consiglio, con cui viene profondamente riformata l'ISEE, lo strumento che serve ad ottenere prestazioni so-

ciali agevolate quali rette degli asili, mense scolastiche, tasse universitarie, residenze per anziani, ecc. Obiettivo principale della nuova ISEE è la maggiore equità ed il contrasto agli abusi. Per questo verranno utilizzate tutte le banche dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, e verranno tenuti in considerazione anche i redditi fino ad oggi esclusi (o elusi!) dal calcolo. Si allungheranno i tempi necessari per il rilascio della certificazione da parte dei Caf, visto che l'Inps dovrà verificare preventivamente quanto dichiarato dal richiedente. Niente richieste "all'ultimo tuffo", quindi, il contribuente dovrà muoversi per tempo! **MB**

La dichiarazione dei redditi precompilata per pensionati e lavoratori dipendenti

Vera semplificazione o vana speranza?

Dal prossimo anno i titolari di redditi da lavoro dipendente e da pensione (certificati dal modello CUD), riceveranno direttamente dall'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi precompilata: potranno confermare le informazioni presenti nella dichiarazione, oppure correggerli e/o integrarli prima di inviarla all'Amministrazione finanziaria. Per farlo dovranno utilizzare un apposito PIN che li identificherà verso l'Agenzia delle Entrate, e da cui la stessa Agenzia risalirà per contestare eventuali irregolarità. L'utilizzo del PIN è indispensabile nella gestione della dichiarazione precompilata, disponibile esclusivamente nei sistemi informatici dell'Agenzia. I pensionati ed i dipendenti non riceveranno nessuna comunicazione cartacea, nessun modello cartaceo 730 o Unico persone fisiche. Nulla di tutto questo. Potranno invece, con il loro PIN, accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e gestire direttamente la propria dichiarazione. Il contribuente deve valutare con attenzione questa opportunità, dato che le conseguenze di un'errata compilazione della

dichiarazione dei redditi, sarebbero tutte a suo carico: accertamento, verifica dell'atto contestato, pagamento delle sanzioni, degli interessi e dell'eventuale imposta dovuta. Se sceglierà di operare da solo, con il proprio PIN, non potrà chiamare in causa nessuno, né il professionista, né il CAF. Se invece delega alla predisposizione del modello 730 un Centro di Assistenza Fiscale, quale il CAF Cia Srl, le somme pretese dall'Agenzia delle Entrate per l'errata compilazione della dichiarazione e l'infedele apposizione del visto di conformità, ricadranno su questa struttura: il contribuente non dovrà pagare sanzioni, interessi e nemmeno le eventuali imposte dovute. **Si tratta di una condizione di tranquillità fiscale che va senz'altro considerata nella valutazione della scelta da fare. Per maggiori informazioni consultare le strutture convenzionate con il CAF Cia srl, gli indirizzi sono a pagina 8.**

*Maurizio Scaccia,
direttore del Caf Cia Srl*

Una questione di civiltà sociale!

C'erano una volta i politici corrotti, ora ci sono un Paese e un Sistema corrotti. C'erano una volta alcuni cittadini con scarso senso civico, ora lo scarso senso civico rischia di diventare moda, prassi, normalità. È ora di cambiare verso, di invertire la rotta di una deriva pericolosa e decadente, in caso contrario il Paese non potrà che collassare. La corruzione contribuisce ad aumentare il senso di sfiducia dei cittadini verso la politica, ma è questo l'unico problema sul quale dovremmo interrogarci? Oppure c'è qualcosa di più profondo? Un malessere generale della società che merita ancora più attenzione? La risposta, leggendo le notizie che i mezzi di informazione ci propongono e guardandoci intorno ogni giorno, è senza dubbio affermativa. Ogni giorno leggiamo e vediamo situazioni preoccupanti: cittadini arrestati o indagati per corruzione, truffe e inciuci di ogni tipo! Muri, treni, metrò, persino opere d'arte, imbrattati con

la vernice spray dai soliti ignoti. Arredi pubblici asportati, divelti, danneggiati. Mini discariche improvvisate accanto ad ogni cassonetto dei rifiuti. Le strade sempre più sporche a causa di rifiuti abbandonati ovunque, perfino nei boschi si rinvengono con facilità bottiglie, lattine e ogni altro rifiuto, segno del passaggio di qualche (molti!) incivili. Ci capita spesso di osservare che molti fumatori, finito di fumare, gettano la cicca ovunque si trovino: sui binari delle stazioni, dai finestrini dell'auto, dalle finestre di abitazioni e uffici, senza la ben che minima attenzione. Per non parlare poi di molti (per fortuna non tutti!) proprietari di cani che quando il cane effettua le sue funzioni fisiologiche, sia su un marciapiede o in area verde, se si sentono osservati raccolgono gli escrementi, magari depositandoli nei cestini dei rifiuti, se invece pensano di farla franca, si girano e si allontanano rapidamente. I loro "regalini" saranno così

disponibili per le suole delle scarpe di ignari passanti o di bambini che giocano nei parchi. Per fortuna tali "soggetti" sono una minoranza, una minoranza che cresce però e che non possiamo permetterci, se vogliamo restare un Paese civile. Alla fine i soliti commenti: "la politica è malata e senza etica", "...le amministrazioni comunali non garantiscono servizi adeguati", "...paghiamo tante tasse per avere pochi servizi", "...i giudici non fanno abbastanza per punire i colpevoli, anzi sono sempre tutti fuori". Tutto vero, purtroppo ma anche luoghi comuni che diventano facili e pericolosi alibi. Come cittadini siamo tenuti e chiamati a fare la nostra parte, a rispettare le regole, e non a chiederne altre, a isolare quella minoranza dai comportamenti indecenti, altrimenti, se chi gestisce la cosa pubblica non riesce a fare ciò che deve, è anche colpa nostra!

*Corrado Franci,
Direttore generale Inac*

Indennità di disoccupazione agricola

Non è mai troppo presto per pensarci!

I lavoratori agricoli che hanno diritto all'indennità di disoccupazione devono attivarsi quanto prima per richiederla. Anche se la scadenza è ad oggi ferma al 31 marzo dell'anno successivo alle prestazioni lavorative, il lavoratore può, già dai primi giorni dell'anno, prendere contatti con il nostro patronato ed assicurarsi la presentazione nei termini della domanda. E' una prov-

videnza economica che spesso viene dimenticata ed in qualche caso la presentazione della domanda avviene ben oltre il termine di scadenza con riduzione anche sostanziale dell'importo poi percepito. Il patronato INAC è a disposizione per fornire l'assistenza necessaria alla redazione ed all'inoltro online della domanda.

MB

Disegno di legge di Stabilità 2015

La rassegna delle principali disposizioni sociali e fiscali riferite alle persone e alle famiglie
di Corrado Fusai, direttore Inac Emilia Romagna

STABILIZZATO IL BONUS DI € 80 MENSILI AI DIPENDENTI.

Il credito d'imposta di € 80 mensili introdotto dal maggio scorso e previsto solo per il 2014, viene confermato per il 2015 e seguenti, con le stesse regole. Il credito spetta per intero ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, che abbiano un reddito complessivo non superiore a € 24mila. Se il reddito complessivo è superiore ma non supera € 26mila, verrà percepita una somma inferiore. In ogni caso, la cifra spettante è rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Sono i datori di lavoro a corrispondere automaticamente il bonus in busta paga, sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. Sono esclusi dal beneficio, tra gli altri: i pensionati, i lavoratori soci delle coop. di produzione e lavoro, delle coop di servizi, delle coop agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle coop. della piccola pesca.

Red e dichiarazioni di responsabilità

Spediti i "bustoni" Inps

Anche nel 2014 i pensionati sono obbligati alla comunicazione all'Inps dei redditi e delle dichiarazioni di responsabilità. Nelle settimane scorse l'Inps ha inviato agli interessati il "bustone" contenente svariati modelli: il RED per la generalità dei pensionati, modelli di dichiarazione di responsabilità per i titolari di prestazioni assistenziali (assegno invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza, ecc.). In alcuni casi il bustone contiene il modello 503 AUT per i pensionati da lavoro autonomo, il sollecito del RED per il 2012. Per ogni richiesta viene indicata la scadenza della presentazione all'Inps. Il pensionato può rivolgersi ad un Caf, quale il CAF Cia Srl, o ad un Patronato, quale l'INAC, che offrono assistenza gratuita per la redazione e l'invio all'Inps. Richiamiamo l'attenzione dell'interessato all'invio di questi modelli, soprattutto per i solleciti del 2012. Questi ultimi se non riconsegnati nei termini, hanno quale conseguenza la sospensione e la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito, con il recupero di quanto già erogato.

DZ

A RICHIESTA IL TFR IN BUSTA PAGA.

Per i dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e dell'agricoltura, è prevista la possibilità, in via sperimentale, e solo per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, di chiedere l'erogazione in busta paga, quale integrazione della retribuzione, di una quota del Trattamento di fine rapporto. La richiesta, una volta presentata, è irrevocabile per l'intero periodo. La possibilità è prevista sia per i dipendenti che hanno lasciato in azienda il proprio Tfr, sia per quelli che hanno deciso di destinarlo ad una forma pensionistica complementare, a condizione che, al momento della richiesta, siano intercorsi almeno 6 mesi di rapporto di lavoro con il datore di lavoro che deve erogare in busta paga la quota di Tfr. Non possono richiederlo i dipendenti di aziende sottoposte a fallimento o ad altre procedure simili, ovvero dichiarate in stato di crisi. La quota di Tfr in busta paga non concorre al limite di reddito per il bonus di € 80 mensili, ma sarà tassata nei modi ordinari. Le modalità di attuazione saranno disciplinate con un apposito decreto da emanare entro fine gennaio.

ECOBONUS E RISTRUTTURAZIONI.

Disposta l'applicazione dell'aliquota del 65% anche alle spese sostenute per la riqualificazione degli edifici fino a tutto il 2015, anche per gli interventi sulle parti comuni condominiali. L'aliquota del 50% si applicherà alle spese sostenute fino a tutto il 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

AMMORTIZZATORI SOCIALI, SERVIZI E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO.

Con riferimento al famoso "job act" (la riforma del mercato del lavoro e degli ammortizzatori sociali in discussione in parlamento), viene prevista la costituzione di un Fondo di € 2 miliardi per far fronte agli oneri che deriveranno dall'estensione dell'indennità di disoccupazione Aspi a categorie di lavoratori che oggi ne sono escluse (ad esempio, i cococo) e dalla revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché dei fondi di solidarietà. Da più parti la dotazione di 2 miliardi di euro è giudicata largamente insufficiente.

ASSEGNO PER I "BEBÉ" E FONDO PER LA FAMIGLIA.

Per ogni figlio nato o adottato dal 2015 e fino a tutto il 2017, viene erogato un assegno mensile di € 80 (€ 960 annui), a decorrere dal mese di nascita o adozione e fino al compimento del 3° anno di età ovvero fino al termine del 3° anno di ingresso nel nucleo familiare adottivo. L'assegno spetterà per i figli di cittadini italiani o di uno Stato UE, nonché per i figli di cittadini extracomunitari solo se muniti di permesso di soggiorno di lungo periodo. E' richiesta la residenza in Italia e un reddito complessivamente conseguito dai genitori non superiore a € 90mila. Il limite di reddito non opera per i quinti e successivi figli nati o adottati nel nucleo familiare. Il reddito di riferimento è quello costituito dal reddito complessivo ai fini Irpef dell'anno precedente, con l'aggiunta dei redditi di altra natura (esenti da imposte, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a €1.032,91). Non si considerano i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi. L'assegno verrà erogato dall'Inps su domanda degli interessati, secondo le regole che saranno stabilite con un apposito decreto. Se le risorse stanziare per l'erogazione dell'assegno, sulla base del monitoraggio effettuato dall'Inps, risultassero non sufficienti, è previsto che possano essere rideterminati sia l'importo dell'assegno sia il limite di reddito richiesto. L'assegno, se percepito, non si considera ai fini del limite di reddito per il bonus di 80 euro riservato ai dipendenti. E' istituito un Fondo con la dotazione di € 298milioni, per il 2015, da destinare ad interventi in favore della famiglia, che saranno precisati con un apposito decreto.

STANZIAMENTI PER FONDI SOCIALI E DI ASSISTENZA.

Social Card: incrementato il Fondo di € 250milioni annui a decorrere dal 2015. **Fondo per le Politiche Sociali:** incrementa la dotazione del Fondo con € 300milioni a decorrere dal 2015. È inoltre stabilito che una quota, fino ad un massimo di € 100milioni sia ripartita tra le Regioni e destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio. **Fondo per la non-autosufficienza:** incrementato, a decorrere dal 2015, di €250milioni, comprendenti le misure a sostegno delle

persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

INDENNITÀ PER DANNI DA EMOTRASFUSIONE.

Disposto un contributo in favore delle Regioni per il rimborso degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione degli indennizzi dei danni causati da emotrasfusione (legge 210/92 e Dpcm 26 maggio 2000), a decorrere dal 2012 e fino a tutto il 2014.

CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO.

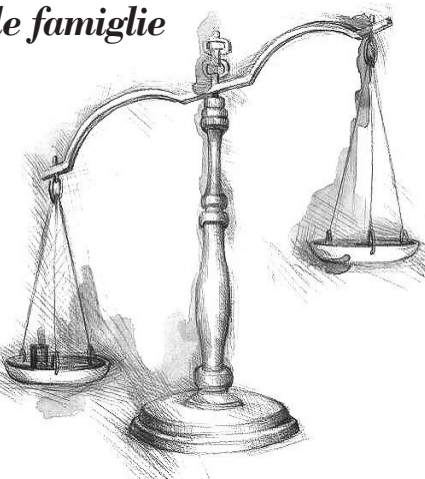
Prorogato il blocco economico della contrattazione già previsto fino a 2014. Il triennio contrattuale slitta dal 2015-2017 al 2016-2018. Estesa fino al 2018 l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura), anche per il 2015 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo su base Istat. Per il personale in questione, il 2015 non sarà considerato utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio. Viene abrogata la possibilità, per il personale posto in quiescenza, di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

CURE TERMALI.

Potrebbero cambiare le prestazioni per cure termali erogate da Inps e Inail. Il disegno di legge prevede la conferma, a carico del SSN, delle sole prestazioni sanitarie essenziali e il taglio prestazioni di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere.

PAGAMENTO PENSIONI.

Dopo la soppressione della gestione pensionistica dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) e di quella dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti (ex Enpals) e la confluenza in Inps, il governo intende uniformare la data di pagamento delle pensioni. Attualmente i trattamenti Inps sono erogati il primo giorno di ogni mese, quelli ex Enpals il 10 del mese, e quelli ex Inpdap il 16 del mese. Si prevede di erogare tutte le pensioni,



compresi invalidi civili e rendite Inail, il giorno 10 di ciascun mese. Ciò dovrebbe consentire significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche.

CONTROLLO PENSIONI DEI DECEDUTI.

Al fine di arginare il fenomeno delle truffe conseguenti al decesso del pensionato, il medico che accerta il decesso dovrà inviare il relativo certificato anche all'Inps entro le 48 ore successive. In caso di inadempienza è disposta la sanzione da €100 a €300. Al fine di facilitare il recupero delle somme indebitamente pagate dall'Inps a nome di pensionati deceduti, le banche e le poste dovranno restituire all'Inps tali somme, nei limiti della disponibilità del conto corrente nel quale erano state accreditate. Coloro che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Inps. Le banche e le poste dovranno comunicare all'Inps le generalità del destinatario o del disponente e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - TFR.

Aumenta l'aliquota di tassazione per i Fondi pensione dall'attuale 11% al 20% (esclusi i rendimenti riferibili alla quota degli investimenti in titoli di Stato, la cui ritenuta applicata resta al 12,5%). La nuova ritenuta si applica già a partire dalla liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato maturato nel 2014. Tuttavia è prevista una misura perequativa per evitare che l'aumento della tassazione incida anche su posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014. Infine si prevede l'incremento della tassazione della rivalutazione del TFR dal 11% al 17%.

Cumulo contributivo

Un'unica pensione con contributi diversi

Se il lavoratore ha contributi accreditati in gestioni previdenziali diverse, può ottenere una unica pensione cumulando i diversi periodi non sovrapposti. Il cumulo è gratuito e spesso rappresenta una valida, quando non l'unica, possibilità per andare in pensione. Possono aderire al cumulo contributivo i lavoratori iscritti a due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

- 1) lavoratori dipendenti (assicurazione generale obbligatoria INPS);
- 2) lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
- 3) gestione separata Inps;
- 4) gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria (Inpgi, ex Enpals, Fondo volo, fondi speciali elettrici, telefonici, autoferrotranvieri, ecc.);
- 5) gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ecc.).

Gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti non possono utilizzare il cumulo ma possono beneficiare della totalizzazione contributiva. Il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni, ed è esercitabile a condizione che il richiedente non sia già titolare di pensione a carico di una delle predette gestioni e non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione autonoma in una delle gestioni interessate dal cumulo. Con il cumulo si può ottenere solo la pensione ordinaria di vecchiaia, la pensione di inabilità, la

pensione ai superstiti. **La pensione di vecchiaia** con il cumulo si ottiene maturando i requisiti più elevati, di età e di contributi, tra quelli previsti dagli ordinamenti delle gestioni previdenziali coinvolte. Talvolta è necessario rispettare ulteriori requisiti previsti dall'ultima gestione previdenziale alla quale il lavoratore risulta iscritto, il più frequente è la cessazione del rapporto di lavoro. La decorrenza della pensione di vecchiaia è prevista dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti oppure, su richiesta dell'interessato, dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda. **La pensione di inabilità** viene concessa in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento dell'accertamento dello stato inabilitante. Sarà questa stessa gestione ad accertare il requisito sanitario. La possibilità del cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione **indiretta ai familiari superstiti** di un lavoratore deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. La liquidazione della pensione è conseguente al rispetto dei requisiti assicurativi e contributivi nonché ad eventuali altri requisiti richiesti nella gestione pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del decesso. La domanda di cumulo deve essere presentata all'ultima gestione previdenziale in cui il lavoratore è stato iscritto. Se fosse iscritto a più gestioni può scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. **CL**

Autoferrotranvieri

La pensione di vecchiaia si allontana

La possibilità per il personale viaggiante di ottenere la pensione di vecchiaia in anticipo, rispetto agli altri lavoratori (60 anni per gli uomini e 55 per le donne) è tramontata il 31 dicembre 2013. Dal 1° 2014 la pensione di vecchiaia "anticipata" potrà essere liquidata solo al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello ordinario, e soggetto agli stessi incrementi periodici disposti per l'aspettativa di vita.

Anno	Donne	Uomini
2014/2015	58 anni e 9 mesi	61 anni e 3 mesi
2016/2017	60 anni e 3 mesi+ adeguamento alla speranza di vita	61 anni e 3 mesi + adeguamento alla speranza di vita
2018/2020	61 anni e 3 mesi+ adeguamento alla speranza di vita	

Gli autisti di autobus e conducenti di tram, uomini e donne, riconosciuti a 60 anni non idonei al rinnovo del titolo abilitante, 60 anni oltre alla finestra mobile. Ai lavoratori che hanno maturato entro il 31/12/2013 i requisiti anagrafici e contributivi previsti, ed ai lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante alla guida per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore non ne prevedano l'elevazione, si applicano i privilegiati requisiti pensionistici. Se i limiti di età possono essere elevati, solo il giudizio di idoneità permette di beneficiare dei privilegiati requisiti. **CL**

Lavoratori agricoli

Richiedibile da gennaio l'indennità di disoccupazione

Gli operai agricoli potranno presentare le domande di disoccupazione agricola per il 2014 fin da gennaio. L'invio delle domande all'Inps deve avvenire esclusivamente tramite il canale telematico entro il 31 marzo. I requisiti necessari per il diritto alla prestazione:

- iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dipendenti a

tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda, o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;

- almeno 2 anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, mediante l'iscrizione negli elenchi

agricoli per almeno 2 anni o in alternativa, con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione;

- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio, costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente. Tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con i contributi relativi ad attività dipendente non agricola, purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento.

CL



maggiore convenienza dell'accreditamento. Il patronato INAC è in grado di effettuare le proiezioni degli importi al fine di consigliare per il meglio il lavoratore. **SR**

Lavoro saltuario

È possibile riscattare i periodi di interruzione e sospensione

I riscatti contributivi permettono al lavoratore di ottenere l'accredito di alcuni periodi scoperti da contributi. Possono essere riscattati i periodi successivi al 1996 mancanti di contribuzione obbligatoria o figurativa, se inframezzati ad attività discontinue, saltuarie, temporali o stagionali, periodi anche a tempo indeterminato considerati neutri senza nessuna assicurazione. Per ottenere il riscatto è necessario provare l'iscrizione nelle liste di collocamento, o lo stato di occupazione a tempo parziale per il periodo di interesse del contribuente. La domanda può essere

presentata senza termini di decadenza, ed il contribuente può scegliere il periodo mancante da riscattare (cd. riscatto parziale). Possono essere riscattati anche i periodi di formazione professionale e per studio e ricerca, se finalizzati all'assunzione al lavoro o per la progressione di carriera, ma anche i periodi di maternità facoltativa, le assenze per motivi di famiglia, i periodi di lavoro all'estero, la laurea, se non coperti da contributi. Pagando l'onere del riscatto il lavoratore ottiene il riconoscimento dei periodi contributivi ai fini pensionistici. **DZ**

L'assegno sociale in attesa della pensione di vecchiaia

In attesa della pensione di vecchiaia il cittadino residente in Italia da almeno 10 anni e titolare di redditi non superiori a limiti prestabiliti, a 65 anni e 3 mesi (nel 2015), può ottenere l'assegno sociale. L'ultima riforma delle pensioni ha innalzato l'età necessaria per ottenere la pensione di vecchiaia: per il 2015 a 66 anni e 3 mesi per gli uomini dipendenti, autonomi e pubblico impiego (anche per le donne), 63 anni e 9 mesi per le donne del settore privato, 64 e 9 mesi per le donne lavoratrici autonome. Nel 2016 i termini per ottenere le pensioni si inaspriscono: i dipendenti, gli autonomi ed i dipendenti del pubblico impiego (uomini e donne), potranno andare in pensione di vecchiaia a 66 e 7 mesi, le dipendenti del privato a 65 e 7 mesi, le autonome a 66 anni ed 1 mese. Se vengono rispettati i requisiti reddituali, l'assegno sociale può rappresentare, in taluni casi, una dignitosa attesa della meritata pensione. **DZ**



In pensione con 15 anni di contributi

Le deroghe per la pensione di vecchiaia

Andare in pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi è ancora possibile. L'Inps ha confermato la validità delle deroghe ai requisiti contributivi introdotti dalla riforma Amato del 1992. Rimangono così sufficienti 15 anni di contributi per chi aveva maturato i requisiti di contribuzione entro il 1992, per chi aveva a tale data richiesto l'autorizzazione ai versamenti volontari anche senza aver effettuato alcun versamento, per i lavoratori di-

scontinui che possono far valere un'anzianità di lavoro di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni con contribuzione inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Rispetto all'ultimo caso, non può essere considerata la contribuzione dei lavoratori addetti a servizi domestici e familiari, anche se posso far valere una minore contribuzione avendo svolto il lavoro con orario inferiore alle 24 ore settimanali.

DZ

Assegno ordinario di invalidità

L'incompatibilità con la rendita Inail è a scadenza

I titolari dell'assegno d'invalidità a cui l'Inps ha sospeso l'erogazione dello stesso assegno in quanto sono contestualmente titolari di rendita Inail riconosciuta a seguito del medesimo evento invalidante, possono richiedere la trasformazione dell'assegno in pensione, al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Su esplicita richiesta, l'Inps liquiderà anche la rendita Inail, cumulabile con la pensione di vecchiaia.

DZ

Attribuzione servizio militare

La scelta al pensionato

L'Inps ha da sempre accreditato il servizio militare nella gestione dei lavoratori dipendenti, anche nel caso in cui il lavoratore avesse una sola settimana accreditata. In conseguenza di ciò, tante pensioni della gestione lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) sono state ricalcolate, chiedendo l'accredito del servizio militare in tali gestioni, poiché il trattamento risultava più favorevole nella determinazione della pensione. Recentemente l'Inps è tornato sull'argomento, affermando che la scelta del fondo in cui attribuire il servizio militare, deve essere espres-



Nuova riforma fiscale

Dal 2015 la dichiarazione dei redditi arriverà a casa

Dal prossimo anno molti contribuenti avranno la possibilità di inoltrare al fisco la dichiarazione dei redditi modello 730, che lo stesso fisco precompilnerà con i dati in suo possesso. Il contribuente dovrà accedere ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e verificare i dati inseriti. Il fisco riporterà i dati della dichiarazione dell'anno precedente (anagrafici, familiari a carico, crediti fiscali, ecc.), le retribuzioni comunicate dai datori di lavoro ed istituti pensionistici, gli interessi passivi per i mutui comunicati dalle banche, gli oneri assicurativi e gli oneri previdenziali. Dal catasto arriveranno i dati inerenti i fabbricati ed i terreni posseduti dal contribuente. Quest'ultimo avrà la possibilità di modificare tali dati o integrarli con detrazioni e deduzioni fiscali non inserite dal fisco, ed inviare entro il 7 luglio la sua dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria. Per la dichiarazione del prossimo anno il fisco non inserirà le spese sanitarie che potranno essere aggiunte con l'assistenza di un Caf, oltre ad ulteriori spese quali le funerarie o le erogazioni liberali. Dal 2016, utilizzando i dati della Tessera sanitaria, anche le spese sanitarie dovrebbero essere inserite direttamente dal fisco. Se il contribuente non corregge o non integra il modello inviato dall'amministrazione finanziaria, eviterà i controlli e le verifiche fiscali ordinarie. Il contribuente potrà comunque rivolgersi ad un Caf, quale il CAF Cia Srl, beneficiando in questo modo della certificazione di conformità dei dati inseriti. **MB**

Bonus gas ed energia elettrica

Approvato il modello di domanda Unica

I bonus Gas e bonus Elettrico consentono il risparmio sulla spesa per l'energia alle famiglie in condizione di disagio economico, alle famiglie numerose, alle famiglie con componenti in grave stato di salute. Il **bonus Gas** (da € 35 a € 318/anno) è riservato ai titolari di un contratto di fornitura di gas naturale per la residenza, appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE fino a €7.500, o ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE fino a € 20mila. Può essere richiesto anche dagli utilizzatori di impianti condominiali. Il **bonus Elettrico** assicura un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica delle famiglie sopra riportate (da € 72 a € 156/anno), ed alle famiglie che hanno un componente la cui malattia lo costringa all'utilizzo di apparecchiature mediche alimentate ad energia elettrica, indispensabili per il mantenimento in vita (da € 177 a € 639/anno). I bonus per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili se ricorrono i rispettivi requisiti. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza o presso un Caf, quale il CAF Cia Srl, corredata

dal documento di identità, dall'attestazione ISEE, e se ricorre il caso di un componente con grave malattia, dalla certificazione dell'ASL. Per la compilazione è necessario fornire alcuni dati delle bollette. Nel mese di settembre l'ANCI ha approvato lo schema di domanda unica, il cui uso è obbligatorio dal prossimo gennaio. Le domande per i bonus per le condizioni di disagio economico devono essere rinnovate annualmente, mentre per il disagio fisico rimane valida anche per gli anni successivi. Le variazioni dei requisiti in relazioni ai quali sono stati concessi i bonus devono essere tempestivamente comunicate. **Giovanni Coppi**



Omesso pagamento delle imposte

Se la colpa è del consulente, il contribuente non paga le sanzioni

In caso di omesso versamento delle imposte o omessa dichiarazione per fatti riconducibili al cattivo operato di un consulente o di un altro intermediario, il contribuente può non essere tenuto a versare le sanzioni. E' necessaria una denuncia nei confronti del consulente ed è necessario che il fatto denunciato sia dimostrabile. Non è invece necessario che il processo contro il consulente sia stato già definito con una sentenza passata in giudicato, poiché

l'Agenzia delle entrate sospende le sanzioni relative agli omessi, ritardati o insufficienti versamenti di imposta. Ovviamente il mancato versamento non deve dipendere dalla cattiva condotta del contribuente. Lo stesso contribuente deve presentare la prova dell'avvenuta consegna del denaro da versare per le imposte. Queste ultime devono essere comunque versate.

Giampiero Piccarolo

Bonus riacquisto prima casa

Il preliminare non basta

La stipula del preliminare di acquisto non è sufficiente a interrompere il termine di un anno entro il quale il contribuente è tenuto a riacquistare la nuova abitazione, per mantenere le agevolazioni fiscali. Per non incorrere nella decadenza del diritto al credito per il riacquisto della prima casa, il contribuente deve stipulare entro un anno un nuovo contratto di compravendita. Il preliminare non produce effetti sul reale

trasferimento del bene, è solo un impegno a concludere il contratto definitivo. Non è tenuto al versamento di alcuna sanzione il contribuente che dopo aver ceduto l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima dei 5 anni, dichiara, in pendenza del termine dei dodici mesi, di non voler procedere al riacquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Giampiero Piccarolo



Prima casa

Niente agevolazione anche se si rinuncia alla precedente fruizione

Non è possibile rinunciare all'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa per poi fruire del medesimo beneficio. Una domanda di agevolazione per l'acquisto della prima casa non è revocabile e/o rinunciabile dopo la scadenza dei termini ordinari di decadenza o di prescrizione. E' possibili usufruire del beneficio per l'acquisto della prima casa solo una volta. **Giampiero Piccarolo**

L'immobile da demolire non è un terreno edificabile!

Non va tassata la plusvalenza conseguente ad una vendita di un fabbricato destinato alla demolizione, anche se ubicato su un terreno edificabile. E' dovuta intervenire la Cassazione per chiarire che l'esistenza di un fabbricato censito in catasto è condizione sufficiente per escludere la tassazione della plusvalenza. Questo intervento della Cassazione dovrebbe porre un freno alle "scorribande" dell'Amministrazione finanziaria, che riqualifica in sede di accertamento le cessioni di immobili da abbattere come cessione di terreni edificabili, e questo ai soli fini di gettito fiscale. La Cassazione ha ribadito che il terreno sul quale esiste un fabbricato deve essere considerato un terreno edificato, anche se fa parte di un Piano regolatore generale, e non un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. **Giampiero Piccarolo**



Affitto con riscatto

I contratti d'affitto con riscatto (o rent to buy), sono previsti dal decreto "Sblocca Italia". Si sono diffusi negli ultimi anni per rispondere all'esigenza, sempre più frequente, di consentire la vendita di immobili anche in situazioni in cui l'acquirente non può ottenere un mutuo. I contratti che prevedono l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine prestabilito, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone di affitto indicata nel contratto, sono trascritti nei registri immobiliari. Le parti possono concordare l'importo complessivo del canone, la periodicità di pagamento e la parte che deve essere imputata a titolo di acconto per la futura vendita. La trascrizione nei registri immobiliari richiede l'intervento del notaio, quindi questi contratti devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Dal momento della trascrizione nei registri immobiliari l'acquirente non corre più il rischio che l'immobile sia venduto ad altri, che sia pignorato o che siano iscritte ipoteche, per i debiti o pendenze fiscali del venditore. La tra-

scrizione garantisce anche un privilegio speciale sull'immobile per le somme dovute dal venditore all'acquirente: se per qualsiasi ragione non si arriva al rogito, l'acquirente è garantito da un meccanismo simile all'ipoteca.

In caso di risoluzione per inadempimento del venditore, questi deve restituire la parte dei canoni imputata in acconto, maggiorata degli interessi legali. Se l'inadempiente è l'acquirente, il venditore ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, sempre che non sia stato diversamente stabilito nel contratto. Le spese e gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria dell'immobile, sono a carico dell'acquirente, mentre le riparazioni straordinarie sono a carico del venditore. In caso di fallimento del venditore, il contratto prosegue, e non è soggetto ad azione revocatoria se è stato concluso al giusto prezzo ed ha per oggetto un immobile ad uso abitativo, destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

Giampiero Piccarolo

Acquisti casa e l'affitti?

Puoi dedurre il 20% del costo di acquisto!

Nuova agevolazione per chi acquista un'abitazione e la concede in locazione. L'agevolazione è retroattiva per gli acquisti effettuati da gennaio 2014 e fino a tutto il 2017. Hanno diritto all'agevolazione gli acquirenti (persone fisiche) non esercenti attività commerciale, che acquistano immobili residenziali da imprese, cooperative, ecc., di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di ristrutturazione. L'acquirente ha diritto ad una deduzione in dichiarazione dei redditi, del 20% del prezzo di acquisto dell'immobile, come riportato nell'atto di compravendita, entro il limite massimo complessivo di spesa di 300mila euro. La deduzione è ripartita in 8 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale stipula il contratto di locazione. L'immobile

deve essere destinato entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno 8 anni e in modo continuativo. Il diritto alla deduzione non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima della scadenza, sempre che entro un anno ne venga stipulato uno nuovo. Il canone di locazione non deve essere superiore a quello determinato per i contratti a canone concordato. L'immobile deve avere la classe energetica A o B e non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario. L'immobile non deve essere classificato o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e non deve ricadere in area agricola. **Giampiero Piccarolo**

Cartella di pagamento

La notifica agli eredi del contribuente

La cartella di pagamento "notificata a un defunto", è valida se gli eredi non hanno comunicato all'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale dello stesso defunto, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. È da escludere che tale comunicazione possa essere sostituita da altre fonti di conoscenza "indirette", per esempio, dalla dichiarazione di successione.

L'onere gravante sugli eredi del contribuente deceduto di far conoscere le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, al fine della notificazione degli atti tributari riguardanti il deceduto, va assolto mediante comunicazione da inviare all'Agenzia.

E' pertanto da considerarsi legittima la procedura adottata dall'Agenzia, che, in mancanza di indicazioni diverse da parte dei parenti, considera valido, per la notifica il recapito alla persona deceduta.

Giampiero Piccarolo



Impugnabile l'attribuzione della rendita

L'emendabilità da parte del contribuente degli errori, anche non meramente materiali o di calcolo, contenuti in dichiarazioni o, comunque, in atti dello stesso contribuente costituenti il presupposto dell'imposizione fiscale, rappresenta un principio generale del sistema tributario. Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha affer-

mato il principio secondo il quale la possibilità del contribuente di correggere la dichiarazione evidenziando errori di fatto o di diritto commessi nella sua redazione, è esercitabile in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria avanzata dall'Amministrazione finanziaria.

Giampiero Piccarolo



Agevolazione fiscale prima casa

Non si perde il beneficio se il trasferimento della residenza fuori tempo è colpa del Comune

Presupposto essenziale per fruire dell'agevolazione fiscale prima casa in tema di Imposta di registro, è il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che non assumeva alcuna rilevanza il mancato trasferimento per colpa del contribuente qualunque fosse la causa. Con una recente sentenza ha rivisto in parte la propria posizione, stabilendo che non può non tenersi conto degli eventua-



li ostacoli caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dalla imprevedibilità di un evento ostativo a detto trasferimento. Nel caso in esame il contribuente,

pur avendo inoltrato nei termini formale richiesta al Comune, non aveva ancora ottenuto il cambio di residenza per il mancato rilascio del certificato di abitabilità imputabile al costruttore venditore. La Corte ha quindi precisato che se la responsabilità è riconducibile al Comune e/o a terzi, il beneficio fiscale deve essere confermato.

Irene Mariotti

Ricavi in nero

La responsabilità solidale del coniuge dichiarante

Con la dichiarazione dei redditi congiunta l'accertamento fiscale ha efficacia anche nei confronti del coniuge del dichiarante, pertanto, "... anche la moglie del professionista è responsabile dei ricavi in nero contestati dal fisco nei confronti del coniuge eva-

sore". Lo ha precisato la Corte di Cassazione con una recente sentenza, chiarendo che la responsabilità solidale dei coniugi che hanno presentato dichiarazione dei redditi congiunta, opera anche nel caso in cui i redditi accertati al marito siano costituiti da

proventi derivanti da reato di evasione fiscale. La scelta di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta ha quale conseguenza l'assunzione dei rischi, come quelli di un'estensione dell'accertamento e del pagamento delle sanzioni e degli interessi, anche all'altro dichiarante.

Paolo Bendia



Agevolazioni prima casa

Il cittadino italiano emigrato all'estero se acquista in Italia un'abitazione, può beneficiare dell'agevolazione "prima casa". Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una recente sentenza, con la quale viene chiarito che il contribuente che vende la casa prima del decorso del termine di 5 anni dall'acquisto e ne compra un'altra, entro un anno dalla vendita, se destina tale abitazione come "principale", non perde il diritto al beneficio in questione. La

Suprema Corte ha inoltre chiarito, nel caso di un cittadino italiano residente all'estero, che il riacquisto entro l'anno, che evita la decadenza, può avere ad oggetto anche una casa che non è destinata ad abitazione principale. La Corte ha poi evidenziato la non rilevanza, quale elemento ai fini del mantenimento delle agevolazioni, dell'acquisizione della residenza anagrafica nel comune in cui è sito l'immobile acquistato.

Paolo Bendia

Detrazioni fiscali per risparmio energetico

La documentazione da inviare all'Enea

L'Enea ha chiarito che non è necessario l'invio di alcuna documentazione preventiva per il riconoscimento delle detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica. La norma richiede la trasmissione telematica all'ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori (o dal collaudo finale dei lavori), dell'Attestato di Prestazione Energetica cd APE, della scheda descrittiva degli interventi realizzati, o in alcuni casi, una documentazione semplificata costituita dalla sola scheda descrittiva (sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza, impianti ge-

termici a bassa entalpia, sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore). In altri casi è possibile inviare la sola "scheda informativa allegato F", nei casi di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari. L'Enea non effettua riscontri sulla correttezza o incompletezza della documentazione inviata, pertanto il contribuente dovrà conservare con cura gli originali dei documenti inviati, debitamente firmati e datati, che potranno essere richiesti in occasione di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Irene Mariotti

La rilevanza reddituale dei canoni non percepiti

I canoni di locazione concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dal loro incasso, a differenza del principio generale per il quale i redditi delle persone fisiche sono assoggettati a tassazione nell'anno nel quale avviene concretamente l'incasso. In altre parole, i canoni di locazione sono soggetti a tassazione da quando sorge il diritto a percepirla, ovvero dalla data di stipula del contratto di locazione, indipendentemente dal fatto che il proprietario incassi o meno tali canoni. Per i soli contratti di locazione ad uso abitativo, è possibile escludere da tassazione i canoni non riscossi se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto. In tale caso sarà dichiarata la rendita catastale dell'immobile ed inoltre spetterà un credito di imposta per le imposte eventualmente già versate sui canoni non riscossi per tutto il periodo in cui il giudice ha riconosciuto la morosità dell'inquilino. La suddetta "agevolazione", come ribadito anche da una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate, non opera per le locazioni di immobili non abitativi, in quanto il locatore dispone di altri strumenti di tutela, quali ad esempio la previsione contrattuale della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del codice civile.

Irene Mariotti

Versamento Imposte

Dal primo ottobre F24 obbligatorio per tutti...o quasi!

Dal primo ottobre le persone fisiche titolari o meno di partita IVA, che devono effettuare pagamenti di imposte, tributi, contributi, ecc. con il modello F24, devono utilizzare i canali telematici. Anche i contribuenti non titolari di partita IVA sono obbligati ad utilizzare il canale telematico ma solo se il mod. F24 contiene compensazioni con crediti che determinano un saldo finale pari a zero, con compensazioni parziali, oppure con un saldo finale superiore a € 1.000. I pagamenti tramite canali telematici possono essere eseguiti direttamente dal contribuente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure affidandosi agli intermediari abilitati, oppure ancora utilizzando i sistemi home

banking o remote banking. In quest'ultimo caso il pagamento non può avvenire se il mod. F24 è a zero per effetto delle compensazioni. Il contribuente per poter utilizzare in proprio i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, deve prima registrarsi a Fisco Online. La registrazione però non abilita immediatamente il contribuente ad effettuare i versamenti, visto che una parte dei codici di accesso verrà inviata per posta.

Irene Mariotti



Rimborsi più veloci se comunicati l'Iban

Nei mesi scorsi l'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti una lettera con la quale ha chiesto di fornire il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di ottenere un accredito più veloce dei rimborsi generati in particolari casi, dalla dichiarazione mod. 730. L'invio di tali lettere ha interessato quei contribuenti che non avevano il sostituto d'imposta (datore di lavoro o Inps), o che vantano un rimborso superiore a € 4.000 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze relative alle annualità precedenti. La comunicazione dell'Iban deve avvenire presentando l'apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando l'applicazione in internet, il cui accesso tuttavia richiede una preventiva registrazione ai servizi telematici dell'Agenzia. La comunicazione non ha scadenza e può quindi essere effettuata in qualsiasi momento. Il conto corrente deve essere intestato al soggetto dichiarante o cointestato ad altri. Non sono ammessi accrediti su conti intestati a soggetti diversi dal beneficiario del rimborso. Irene Mariotti

IMU e TASI

Saldo a dicembre

Il prossimo 16 dicembre scadono i versamenti del saldo dell'IMU e dalla TASI per tutti i contribuenti che non hanno provveduto a versare le suddette imposte in un'unica soluzione entro il 16 giugno (o 16 ottobre) scorso. Sono interessati la quasi totalità dei contribuenti, date le costanti incertezze e contraddizioni insite nella disciplina normativa di questi due tributi. Ancora in sospeso la soluzione del problema IMU per i terreni agricoli montani, in quanto il decreto che deve disciplinare l'esenzioni per questi ter-

reni, non è stato ancora pubblicato. Il decreto deve anche stabilire se l'esenzione riguarda tutti i contribuenti o solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. La decisione avrà un grande impatto finanziario, visto che da tale revisione il Governo si attende non meno di € 350milioni!

Irene Mariotti



Comunicazione di riduzione del canone di locazione esente bollo

Positive novità in tema di Imposta di bollo e di registro sui contratti di locazione di immobili abitativi o commerciali. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di locazione, è esente da imposte di bollo e di registro. Sebbene la registrazione di tale accordo, e non la stipula di un nuovo contratto con condizioni differenti quali ad esempio un canone aggiornato, sia facoltativa, è opportuno evidenziare la convenienza, soprattutto per il locatore, in quanto la registrazione è per quest'ultimo il solo strumento a disposizione per dimostrare al fisco che il minore importo dei redditi fondiari dichiarati non può essere in alcun modo considerato indizio di evasione fiscale.

Irene Mariotti



Corpo Forestale dello Stato

Effetti pensionistici Inps

L'Inps con un recente messaggio ha chiarito che i trattamenti pensionistici in favore del personale militare delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, si applicano anche al Corpo forestale dello Stato, in particolare agli agenti e assistenti, ai sovrintendenti e ispettori, agli operatori e collaboratori, ai revisori e periti. Il personale tecnico-amministrativo del Corpo forestale dello Stato non direttivo e non dirigente, viene distinto dall'Inps tra personale che svolge funzioni di polizia (agenti e assistenti, sovrintendenti e ispettori) e coloro che svolgono attività tecnico scientifica, tecnico strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (operatori e collaboratori, revisori e periti). La norma attribuisce agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo

forestale dello Stato, la qualifica di "agente di polizia giudiziaria", mentre agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti del medesimo Corpo, è attribuita la qualifica di "ufficiale di polizia giudiziaria", limitatamente alle funzioni esercitate. Per ottenere la pensione di vecchiaia, il personale sopra citato deve aver maturato almeno 20 anni di contributi e aver compiuto 65 anni per il dirigente generale, 63 anni per il dirigente superiore, 60 anni per le qualifiche inferiori. Per ottenere la pensione di anzianità, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi;
- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile a prescindere dall'età;
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza.

Lucia Ciccaglione

Avvocati

Quando possono rinunciare alla Cassa Forense

Scatta l'iscrizione retroattiva alla Cassa Forense dal primo gennaio 2014 per gli oltre 50 mila avvocati non iscritti perché hanno un reddito inferiore a € 10.300/anno. L'iscrizione d'ufficio potrà essere espressamente

rifiutata entro 90 giorni dalla ricezione di una comunicazione che la Cassa invierà agli interessati. La Cassa permette agli avvocati indipendentemente dall'età, il pagamento di € 700 di quota per contribuzione soggettiva.

Può essere sanato anche il 2013. La copertura contributiva ai fini di calamità o malattia grave rimane totale, ma il relativo trattamento previdenziale sarà proporzionato a quanto versato. La Cassa tenta così di far emergere situazioni anomale, che nascondono dietro un'iscrizione alla Gestione separata dell'Inps, vere e proprie attività professionali. **SR**

Scuola

Le pensioni nel 2015

Gli insegnanti e gli amministrativi Ata appartenenti al comparto scuola, che versano contributi alla Cassa pensione dello Stato, devono presentare le dimissioni on line tramite il portale del Miur e la relativa domanda di pensionamento alla competente Amministrazione, ed all'Inps, entro i primi giorni del 2015. Come ogni anno, la data verrà stabilita da un apposito Decreto. Possono accedere alla pensio-

ne anticipata con decorrenza 1° settembre 2015, i soggetti che entro lo stesso anno raggiungono 41 anni e 6 mesi di contributi per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli uomini. Non esiste più la possibilità di andare in pensione con la "quota 96". Per la pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contributi e 66 anni e 3 mesi di età, sia per gli uomini che per le donne. Rimane la deroga dei 15 anni

di contributi solo per coloro che hanno almeno un giorno di servizio entro il 1992. Se il lavoratore ha perfezionato entro il 2011 i requisiti di età e contributi vigenti prima della Riforma Fornero, può andare in pensione rispettando i requisiti ante riforma. Per qualunque necessità gli interessati possono rivolgersi gratuitamente al Patronato INAC. **SR**

Fondi speciali Inps

L'Ex Enpals e l'ex Inpdap

Armonizzati i diversi sistemi di pensione per gli appartenenti ai fondi speciali ex Enpals e per alcuni iscritti all'ex Inpdap. Per gli **spedizionieri doganali** dal 1° febbraio 2014, l'accesso alla pensione di vecchiaia è consentita fino a tutto il 2020, a 66 anni e tre mesi di età, più l'adeguamento all'aspettativa di vita dal 2016. La previgente normativa si applica a chi ha perfezionato il requisito di 65 anni entro il 2013. La quota di pensione a carico del Fondo spedizionieri viene erogata dall'Inps al 66° anno di età. Il requisito contributivo resta fermo a 20 anni per gli iscritti al Fondo e per i soggetti ancora iscritti a tutto il 1997, anche se in possesso, questi ultimi, di un'anzianità inferiore a 20 anni. Per chi non matura la suddetta contribuzione, la quota di pensione a carico del Fondo deve essere calcolata per ogni anno un 20° dell'importo determinato secondo il regolamento. Anche gli spedizionieri doganali possono beneficiare della totalizzazione della pensione

in presenza di contributi insoluti. L'Inps provvederà a recuperare quanto non versato. Prevista un'indennità di buonuscita da erogare all'età di vecchiaia (66 anni e tre mesi per il 2014) e soggetta a rivalutazione monetaria; se il lavoratore non ha maturato il diritto alla pensione nel Fondo, l'indennità spetta in misura doppia. Se ha utilizzato la totalizzazione, la buonuscita viene rideterminata in misura ordinaria. I lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi (**poligrafici**) collocati in Cassa integrazione in virtù di accordi sottoscritti entro il 2013, possono andare in pensione di anzianità con almeno 32 anni di contributi ed una maggiorazione di 3 anni, fino al massimo dell'anzianità di 35 anni. Dal 2014 occorrono almeno 35 anni di contributi, dal 2016 36 anni, dal 2018 37anni, con relativi adeguamenti alla speranza di vita, utilizzando qualsiasi tipo di contributi (figurativi, volontari o da riscatto). In presenza di contributi da lavoratore autonomo, occorre la do-

manda di ricongiunzione. Possono essere totalizzati anche contributi esteri. In via transitoria può avere la pensione con i precedenti requisiti, chi era collocato in Cigs in base ad accordi stipulati entro il 31/08/2014. Ai lavoratori iscritti al **Fondo volo** per i quali dal 2012 viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per mancato rinnovo del titolo, si applicano i requisiti previsti dalla norma ante 2011, vale a dire, un requisito ridotto di 5 anni rispetto a quello in vigore nel regime generale: donne anno 2012 età 57 anni; 2013 età 57 anni e 3 mesi; 2014/2015 anni 58 anni e 9 mesi; 2016/2017 anni 60 anni e 3 mesi; 2018/2020 anni 61 anni e 3 mesi. Uomini: anno 2012 età 61 anni; 2013/2015 anni 61 anni e 3 mesi; dal 2016 al 2020 età 61 anni e 3 mesi. Solo per i piloti per trasporto pubblico commerciale, piloti collaudatori e il navigatore collaudatore, i requisiti sono: se in possesso di anzianità contributiva ante 1995 età 60 anni con applicazione delle quattro finestre mobili; se iscritti dal 1996 si applica il requisito ridotto fino a 5 anni rispetto ai 65 anni di età. **SR**

Fondazione ENPAM

La previdenza dei medici

La Fondazione ENPAM attua la previdenza e l'assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari e superstiti, gestendo il Fondo di previdenza generale, il Fondo dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di libera scelta e addetti ai servizi di continuità assistenziale, il Fondo degli Specialisti Ambulatoriali, il Fondo degli Specialisti Esterni.

LA PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA

Anno di decorrenza della pensione	Età anagrafica
2014	66 anni
2015	66 anni e 6 mesi
2016	67 anni
2017	67 anni e 6 mesi
dal 2018 in poi	68 anni

Per ottenere la pensione l'interessato deve aver versato 5 anni di contributi al Fondo, o avere 15 anni di anzianità contributiva in caso di cancellazione. Può rinviare il pensionamento sino al 70° anno di età, l'iscritto che sceglie di contribuire alla "quota A" del Fondo. Può accedere alla pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, con almeno 20 anni di iscrizione alla quota A, ma solo optando per il sistema di calcolo contributivo.

LA PENSIONE ANTICIPATA

Anno di decorrenza della pensione	Età anagrafica
2014	60 anni
2015	60 anni e 6 mesi
2016	61 anni
2017	61 anni e 6 mesi
dal 2018 in poi	62 anni

E' necessaria l'anzianità contributiva di 35 anni e l'anzianità di laurea di 30 anni. Se l'iscritto non raggiunge l'età anagrafica minima, può andare in pensione con 42 anni di contributi e 30 anni di anzianità di laurea. La pensione anticipata comporta la riduzione dell'importo della pensione. Le pensioni erogate dall'Enpam sono determinate con il sistema "contributivo indiretto", applicando un'aliquota di prestazione stabilita dall'Ente, ai compensi rivalutati. La pensione di vecchiaia è costituita dalla "quota A", corrispondente ai contributi minimi versati dell'iscritto, e dalla "quota B", corrispondente ai contributi eccedenti i minimi. Dal 2013 per la "quota A" i contributi vengono indicizzati nella misura del 75% del tasso di inflazione maggiorato di un punto e mezzo percentuale. Il Fondo generale (o "quota A") è il fondo pensionistico obbligatorio per tutti i medici e gli odontoiatri iscritti all'Ente. La "quota A" garantisce la pensione di base, la pensione di invalidità o di decesso dell'iscritto in attività, l'indennità di maternità anche se l'iscritta non ha redditi professionali, le prestazioni assistenziali. Agli iscritti che contribuiscono alla "quota B" dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, spetta il supplemento di pensione con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di versamento dell'ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo.

(continua)

Lucia Ciccaglione

Personale militare

Obblighi contributivi in forma breve o prolungata

L'Inps ha fornito precisazioni in merito al trattamento pensionistico del personale militare in ferma breve o prolungata, in rafferma, ovvero, in ferma volontaria annuale o quadriennale (militari di truppa in servizio temporaneo). Il Ministero della Difesa deve versare i contributi ai fini pensionistici, sia per la parte a carico del datore di lavoro sia per quella a carico del lavoratore, fermo restando il diritto del personale volontario di optare per l'erogazione della paga senza alcuna trattenuta. Lo stesso Ministero indica nelle denunce contributive mensili il valore delle "paghe nette lordizzate", dato che gli altri eventuali componenti retributivi aggiuntivi, sono assoggettati alla contribuzione secondo le regole previste per la generalità dei lavoratori. L'obbligo di contribuzione da parte del Ministero non sussiste per la parte di servizio dei volontari corrispondente agli obblighi di leva per il periodo dal 1998/2004. Il lavoratore non è tenuto ad iscriversi alla "Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", ed in questa ipotesi non deve versare il relativo contributo dello 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile. In questa ipotesi non potrà accedere alle prestazioni creditizie e sociali previste da questa gestione. I militari delle forze armate e dei corpi di polizia in servizio continuativo, così come quello permanente, hanno diritto alla buonuscita. Tali lavoratori quindi, essendo iscritti al Fondo ex ENPAS dalla data in cui transitano nei ruoli del servizio permanente, possono godere della suddetta prestazione economica. I periodi precedenti al servizio permanente possono essere valorizzati ai fini dell'indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso a carico dell'iscritto, dopo il passaggio nei ruoli. **Lucia Ciccaglione**



Ex Enpals

I ratei di pensione non riscossi si richiedono solo on line

A decorrere dal 6 ottobre, la richiesta dei ratei maturati e non riscossi a favore di eredi di pensionati ex Enpals deceduti, deve essere inoltrata all'Inps esclusivamente in modalità telematica. Questo il chiarimento fornito dall'Inps con un recente messaggio. **Lucia Ciccaglione**

Prerogative sindacali nella PA

Riduzione al 50%!

Dal 1° settembre i contingenti complessivi dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali già attribuiti al personale delle PA sono ridotti del 50% per ogni associazione sindacale. La riduzione non si applica nel caso in cui l'associazione sindacale sia titolare di un solo distacco. Si applica al personale della pubblica amministrazione, sia contrattualizzato che in regime pubblicistico (forze di polizia ad ordinamento civile, vigili del fuoco, carriera diplomatica e prefettizia). Il lavoratore che riprende servizio dopo il distacco o aspettativa sindacale ha la priorità di trasferimento in altra sede, se da lui richiesta, se ha svolto attività sindacale nell'ultimo anno nella sede richiesta. Mantiene la progressione di carriera e non può essere discriminato per l'attività svolta. **SR**

Iscritti ex Inpdap

Estratto conto informativo

L'operazione di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, finalizzata a consentire l'erogazione tempestiva delle prestazioni pensionistiche, sta pian piano procedendo. L'Istituto sta memorizzando i periodi contributivi dei lavoratori, al fine di realizzare un estratto contributivo corretto. Al lavoratore verrà inviato un estratto conto informativo, con l'invito a verificare la correttezza di quanto riportato ed eventualmente intervenire segnalando le anomalie riscontrate. Le variazioni potranno riguardare i periodi di riscatto, ricongiunzione, accredito figurativo per maternità fuori dal rapporto di lavoro,

computi, maternità o aspettative sindacali. Nelle intenzioni dell'Inps anche lo smaltimento delle domande di ricongiunzione giacenti al 30 giugno 2013. L'operazione dovrebbe concludersi entro febbraio 2015. Il patronato INAC è a disposizione per assistere i lavoratori nella verifica, ed eventuale variazione della posizione assicurativa, oltre che per il calcolo dell'importo della pensione. **SR**



Assegno per il nucleo familiare

Nuove modalità di presentazione della richiesta per i lavoratori di aziende cessate o fallite

L'Inps ha attivato una nuova procedura telematica che consente ai lavoratori ex dipendenti di aziende cessate o fallite, di presentare le domande di assegno per il nucleo familiare. Dal prossimo anno tali domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino in possesso delle chiavi di accesso, tramite il Contac Center (numero verde 803164, oppure tramite un Patronato quale l'INAC. Alla domanda dovranno essere allegati:

- nel caso di lavoratori di **ditte cessate**, dichiarazione della ditta da cui risulti la data di cessazione attività, i motivi della mancata erogazione dell'assegno al nucleo familiare, l'impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione;
- nel caso di lavoratori di **ditte fallite**, la dichiarazione del curatore fallimentare attestante gli estremi del fallimento, l'esistenza del rapporto di lavoro ed ogni altro elemento utile a determinare l'importo dell'assegno;
- la dichiarazione del lavoratore che attesti il mancato ricevimento dell'assegno e l'impegno a non insinuarsi nel passivo fallimentare per vantare l'assegno richiesto all'Inps.

Fonte Inac Nazionale

ASPI e rioccupazione

La sospensione e la ripresa della prestazione di disoccupazione ASPI, a seguito di nuova occupazione, con contratto di lavoro subordinato non superiore a 6 mesi, avviene d'ufficio sulla base delle comunicazioni effettuate dal datore di lavoro. In caso di contratto a termine non superiore a 6 mesi, se il lavoratore rispetta il requisito di 52 settimane di contributi nel biennio, potrebbe pre-

sentare una domanda di nuova ASPI, beneficiando di altri 8, 12, o 14 mesi di indennità. Prima di presentare la nuova domanda è necessario verificare bene il requisito sopra detto, altrimenti rischia di perdere il precedente diritto. Da questa possibilità è escluso il beneficiario della mini ASPI. Quest'ultimo, se ha i requisiti per l'indennità ASPI ma se ne è accorto dopo aver presentato la do-

manda, può comunque ottenere l'ASPI ma solo se la richiede entro 2 mesi ed 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. **GC**



ASPI e lavoro autonomo

Il lavoratore che ha diritto all'ASPI, può richiedere la liquidazione in unica soluzione per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, oppure per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. E' possibile inoltrare la richiesta di liquidazione entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, per l'anticipo di quanto non già riscosso. Questa facoltà è concessa per adesso solo per il 2014 e 2015. **GC**

Cassa integrazione

Contribuzione al Fondo di solidarietà residuale

Il Ministro del Lavoro ha istituito presso l'INPS il Fondo di solidarietà residuale, con lo scopo di dare una copertura integrativa salariale a quei settori rimasti esclusi dai precedenti interventi normativi in materia. Il Decreto emanato a suo tempo ha disposto che il Fondo a partire dal 1° Gennaio 2014 è soggetto al finanziamento con contributi sia a carico dei lavoratori dipendenti sia a carico del datore di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti, il contributo è da versare mensilmente. Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Il contributo è pari allo 0,5% della retribuzione, di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro. Il Fondo dovrebbe sostituire le prestazioni erogate con la Cassa in deroga. **GC**



Ammortizzatori sociali in deroga

Il Ministero del lavoro ha dettato i criteri e le procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. Per le imprese situate nel territorio di una singola regione si applicano gli accordi stipulati in sede regionale; per le imprese plurilocalizzate si applicano gli accordi stipulati in sede governativa. La concessione del trattamento di mobilità in deroga è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito, connessa alla cessazione del rapporto di lavoro. In conseguenza di ciò, anche al lavoratore beneficiario della mini ASPI non viene riconosciuto il trattamento della mobilità in deroga. La durata dell'indennità è modulata in base alle prestazioni già percepite dai lavoratori:

a) **Lavoratori che alla decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi**

Periodo di riferimento	Durata massima consentita
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	5 mesi nell'arco del periodo 5 + ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016	Il trattamento NON può essere più erogato

b) **Lavoratori che alla decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga inferiore a 3 anni**

Periodo di riferimento	Durata massima consentita
1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014	7 mesi nell'arco del periodo 7+ ulteriori 3 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2016	6 mesi nell'arco del periodo 6 + 2 mesi nell'arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978
Dal 1° gennaio 2017	Il trattamento NON può essere più erogato

La presentazione della domanda deve avvenire entro 60 giorni dal licenziamento o dalla scadenza del periodo di prestazione fruito. **GC**

Reintegro sul posto di lavoro

L'indennità sostitutiva chiude il rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che la rinuncia al reintegro nel posto di lavoro, a seguito di pronuncia di illegittimità del licenziamento, e la conseguente opzione per l'indennità sostitutiva di 15 mensilità, determina la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui tale rinuncia viene

notificata al datore di lavoro. Il ritardo del datore di lavoro nell'erogare le somme spettanti al lavoratore, comporterà esclusivamente il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria delle 15 mensilità, e non anche alle retribuzioni, fino all'effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva. **GC**

Colf e badanti - Escluse dalla deroga dei 15 anni

I lavoratori con anzianità assicurativa di almeno 25 anni, occupati, per almeno un decennio, per periodi inferiori all'intero anno solare, possono ottenere la pensione di vecchiaia se hanno almeno 15 anni di contributi (vedi articolo a pagina 3). La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha dichiarato che questa possibilità non può essere estesa ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, confermando così l'orientamento assunto dall'Inps. **GC**

Cessazione dell'attività commerciale

Riaperti i termini per l'indennizzo

L'indennizzo economico previsto per la cessazione dell'attività commerciale è stato prorogato anche con effetto retroattivo, per i soggetti che hanno cessato l'attività nel periodo 2009/2016. Le domande di indennizzo possono essere presentate fino a tutto il 2017. L'effetto retroattivo della norma consente a chi non aveva presentato domanda o gli era stata rigettata perché presentata oltre il previgente termine del 31 gennaio 2012, di avanzarla adesso. I nostri uffici sono a disposizione per verificare il diritto all'indennizzo. **GC**

Indennità di disoccupazione

La collaborazione fa decadere dal diritto

Il soggetto che svolge una attività lavorativa autonoma, rappresentata dalla collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditività e caratterizzata da un coordinamento con il committente e da una continuità della prestazione, perde lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria. In considerazione di ciò, viene meno anche il relativo diritto all'indennità di disoccupazione o all'indennità di mobilità. Questo il recente pronunciamento della Corte di Cassazione. **GC**



Decreto semplificazione

Importanti novità per i disabili

Il decreto semplificazioni facilita le procedure amministrative e riduce i tempi di accertamento dell'handicap. Altre disposizioni interessano i minori con indennità di accompagnamento o di comunicazione, o titolari dell'indennità di frequenza. Per l'**accertamento dell'handicap**, al solo fine della scelta della sede di lavoro o dei congedi previsti dalla legge 104/92 (anche per i biennali), se la Commissione medica non effettua la visita entro 45 giorni dalla domanda (erano 90), l'accertamento può essere effettuato provvisoriamente dai medici in servizio all'ASL. La Commissione dovrà emettere il verbale entro 90 giorni (erano 180). Su richiesta può essere rilasciato un certificato provvisorio, efficace fino al certificato definitivo. I soggetti con handicap "rivedibile", in attesa della visita mantengono i benefici ed agevolazioni acquisite. La convocazione a visita è a cura dell'INPS. **Minori invalidi al raggiungimento della maggiore età.** La novità interessa le prestazioni economiche, pertanto rimane invariata la procedura per il riconoscimento dell'handicap e quella per l'accertamen-

Lavoratore con disabilità

Legittimo il licenziamento?

Il licenziamento del lavoratore disabile con collocamento mirato al lavoro, è legittimo solo se accertato dalla Commissione medica dell'Asl, competente per l'accertamento delle condizioni di disabilità per l'inserimento lavorativo dei disabili. La Cassazione si è così pronunciata su un caso che nel precedente grado di giudizio disponeva il reintegro al lavoro con risarcimento del danno. Per la Corte la legittimità del licenziamento del disabile, assunto dalle speciali liste di collocamento, può essere decisa solo dalla Commissione medica. L'aggravamento dello stato di salute del lavoratore che determina l'incompatibilità con la prosecuzione del lavoro o il ricollocamento, consente al datore di lavoro di sospendere il lavoratore senza retribuzione dovuta, fin quando l'incompatibilità persiste. SR

Agevolazioni auto

Per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto da parte dei disabili, devono essere trascorsi almeno 4 anni dal precedente acquisto. Vi era un'eccezione nel caso in cui il veicolo era stato rubato e non ritrovato. L'Agenzia delle entrate ha stabilito che è sufficiente che il disabile esibisca al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" verrà effettuata dal PRA. Per quanto riguarda il trasporto di minori invalidi titolari dell'indennità di frequenza e in possesso di certificazione di handicap grave, l'Agenzia ha disposto che non è più obbligatorio l'adattamento del veicolo, mentre è obbligatorio per i maggiorenni indicati come "soggetto con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, Legge 449/1997", e per i titolari di patente speciale con obbligo di dispositivi di guida. **Claudio Superchi**

Permessi e congedi

Interviene di nuovo il Ministero del Lavoro. Il Ministero ha stabilito che in ordine di priorità, i permessi spettano al coniuge ed ai genitori dell'assistito. Se il coniuge o i genitori hanno compiuto 65 anni di età o sono affetti da patologie invalidanti, oppure sono deceduti o mancanti, i permessi spettano ad un parente o affine entro il 3° grado. Non rileva il fatto che vi siano altri parenti o affini di grado inferiore che potrebbero assistere il disabile. Il Ministero ha anche chiarito che in caso di congedo a favore del genitore di disabile che ha un convivente non coniugato, oppure coniugato ma non convivente, oppure ancora, che quest'ultimo abbia espressamente rinunciato, il genitore seppure non convivente, può beneficiare del congedo. Il convivente non è legittimato a fruire del congedo, pertanto permette la fruibilità dell'avente diritto.

Claudio Superchi

to della disabilità per il collocamento obbligatorio. Per il minore con indennità di frequenza, la prestazione cessa al compimento della maggiore età. Se possiede i requisiti per la pensione d'inabilità o l'assegno mensile, può presentare la domanda entro i 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età. In attesa dell'accertamento sanitario, verrà riconosciuta provvisoriamente la prestazione prevista per i maggiorenni. Al 18° anno di età verrà chiamato a visita per l'accertamento sanitario e, ricorrendone le condizioni, compresi i requisiti amministrativi, la prestazione diventa definitiva. Il titolare di indennità di frequenza che presenta la domanda per la pensione di inabilità o l'assegno mensile, non è obbligato ad allegare alla domanda il certificato medico. All'esito positivo dell'accertamento sanitario dovrà attestare il possesso dei requisiti socio-economici. **Minori titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di accompagnamento per ciechi, di indennità di comunicazione, soggetti affetti dalle patologie cosiddette ingravescenti, oppure affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down.** Fermi restando i requisiti amministrativi e senza ulteriori accertamenti sanitari, al 18° anno di età verrà erogata la prestazione economica prevista per gli invalidi maggiorenni. L'indennità percepita dal minore non cessa al raggiungimento della maggiore età. Il disabile ha diritto alla pensione di inabilità a favore dei maggiorenni totalmente inabili; pensione a favore dei ciechi assoluti; a favore dei sordi. Se ha già presentato domanda di accertamento sanitario non dovrà sottoporsi a visita anche se convocato, a meno che non abbia interesse ad ottenere il riconoscimento sanitario per acquisire benefici ulteriori. Al 18° anno di età il disabile dovrà tempestivamente presentare il modello con cui attesta i requisiti socio-economici. **Disabili invalidi civili.** In caso di riconoscimento dell'invalidità civile con la "rivedibilità" della condizione sanitaria, in attesa della convocazione dell'Inps, l'invalido mantiene i diritti acquisiti per le prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura. **Fonte Inac Nazionale**

GLI UFFICI INAC - CAF Cìà srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	corso A. Lucci, 96 tel 081 8471998 - fax 081 8471998
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI	Tel 0883 518604 – Fax 0883 514297	PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118- fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 -tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85- zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairolì n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via di Mezzo 190 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962 25703 - fax 0962 26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 2/b - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Emiciclo Garibaldi, 16 - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	via Cicerone, 8/b - tel 040 362901- fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	viale Le Corbusier - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	via Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	Corso Cavour, 106 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficeria, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		

esperienza e professionalità al servizio dei cittadini

PATRONATO INAC PROMOSSO DALLA

Pensione • Assegni familiari • Disoccupazione • Maternità • Invalidità civile • Esenzione ticket • Tutela infortunistica • Prestazioni previdenziali e contributive in genere • Legalmente riconosciuto per la tutela e l'assistenza gratuita a tutti i cittadini

Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804